

SCHEMA DI CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 23, comma 1 della Legge provinciale n. 13 del 2007 per la realizzazione di servizi residenziali, semiresidenziali ed intervento educativo domiciliare per persone con disabilità

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Comunità ed il soggetto prestatore con riferimento alla realizzazione degli interventi residenziali, semiresidenziali ed intervento educativo domiciliare per persone con disabilità di cui al comma 2.
2. I servizi richiesti corrispondono alle seguenti tre tipologie previste dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali:
 - a) scheda 4.2 - Comunità di accoglienza per persone con disabilità
 - b) scheda 4.10 - Percorsi per l'Inclusione.
 - c) Scheda 4.20 - Intervento educativo domiciliare per persone con disabilità
3. Per ogni tipologia di servizio offerto dovranno essere garantite all'utente le prestazioni e le funzioni indicate nel Catalogo, secondo le modalità previste dalle *Linee guida e di intervento a supporto dell'innovazione dei servizi socio-assistenziali rientranti nell'area persone con disabilità* e da quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 2 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2029 (per gli enti che hanno già utenza in carico).

oppure

La presente convenzione ha durata dalla data del provvedimento di iscrizione all'Elenco fino al 31 dicembre 2029.

Art. 3 - Modalità di attivazione e realizzazione degli interventi

1. L'accesso ai servizi di cui alla presente convenzione avviene secondo le modalità indicate all'art. 8 dell'Avviso.
2. Il Settore sociale comunica al soggetto prestatore scelto, per ogni singolo beneficiario in carico, il servizio da attivare ed il relativo:
 - a) piano di frequenza per i servizi residenziali e semiresidenziali;
 - b) monte ore massimo autorizzato su base settimanale o mensile per il servizio di IDE.

Nella comunicazione viene indicata la tariffa che sarà riconosciuta e la data entro la quale il servizio deve essere attivato, comunque non oltre le quattro settimane dal momento della richiesta ed in accordo con l'assistente sociale, salvo cause di forza maggiore debitamente motivate.

3. Per i servizi residenziali o semiresidenziali, nel limite delle giornate di frequenza autorizzate, le giornate di effettiva fruizione del servizio vengono definite sulla base delle esigenze del beneficiario con una condivisione tra l'assistente sociale della Comunità e il soggetto prestatore.

Qualsiasi modifica al numero di giornate di frequenza autorizzate deve essere preventivamente concordata con l'assistente sociale referente e, se comporta una spesa maggiore, è subordinata ad un'autorizzazione scritta e preventiva del Settore sociale

4. Per il servizio di Intervento educativo domiciliare per persone con disabilità, nel limite del monte ore massimo autorizzato, le ore effettive di fruizione del servizio, vengono definite sulla base delle esigenze del beneficiario con una condivisione tra l'assistente sociale della Comunità e il soggetto prestatore.

Quanto stabilito settimanalmente o mensilmente deve essere effettuato senza possibilità di compensazioni con i mesi precedenti o successivi. La distribuzione delle ore deve seguire le indicazioni comunicate all'avvio dell'intervento o in base alle modifiche in corso che potranno essere effettuate.

5. Il soggetto prestatore assicura l'erogazione dei servizi con orari flessibili, compatibili con la presenza dei beneficiari e delle attività svolte.

6. In caso di servizio erogato in forma semi-residenziale su giornata intera, l'accoglienza deve essere garantita almeno fino a 8 ore giornaliere; qualora richiesto dal servizio sociale la frequenza potrà essere anche su mezza giornata in relazione al bisogno della persona.

7. Il soggetto prestatore predispone un registro delle presenze in cui vengono riportati i nominativi dei beneficiari, la data dell'intervento e l'orario di presenza/servizio.

8. Il soggetto prestatore rendiconta mensilmente al Settore sociale entro il 5 di ogni mese i dati relativi a presenze e assenze dei beneficiari degli interventi, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate, eventualmente anche attraverso sistemi di interoperabilità o caricamento su piattaforme apposite messe a disposizione

Art. 4 - Risorse di personale, trattamento, requisiti

1. Il soggetto prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli enti preposti.

2. Il soggetto prestatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro delle Cooperative Sociali e relativo integrativo provinciale (CIP).

3. Per il personale impiegato nella realizzazione dei servizi oggetto della presente convenzione e nell'attività di coordinamento di cui al successivo comma 5 devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale e quelle del Catalogo, per quanto attiene alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli standard di qualità.

4. Il soggetto prestatore assicura:

a) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con i beneficiari, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al soggetto prestatore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al soggetto prestatore;

b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;

- c) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- d) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti.

5. Il coordinatore assicura le seguenti funzioni:

- a) l'organizzazione del servizio ed il coordinamento degli educatori, operatori sociali e tecnici;
- b) la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori e degli operatori sociali/tecnici in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
- c) la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
- d) la costante verifica della qualità del servizio;
- e) il contatto regolare e la massima collaborazione con il Settore sociale e gli altri servizi coinvolti;
- f) la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con il Settore sociale.

Art. 5 - Sistema tariffario, modalità di pagamento e fatturazione

1. Il soggetto prestatore accetta il sistema tariffario così come definito dall'art. 9 dell'Avviso.
2. Per i servizi semiresidenziali attivati su mezze giornate al mattino o al pomeriggio viene riconosciuto:
 - il 50% della tariffa giornaliera di presenza se non viene consumato il pasto;
 - il 60% della tariffa giornaliera di presenza in caso di consumazione del pasto.
3. La tariffa del servizio erogato in forma semi-residenziale su giornata intera prevede la presenza dell'utente per un minimo di 6 ore fino a 8 ore giornaliere e quella su mezza giornata prevede un minimo di 3,5 di ore giornaliere di presenza.
4. Rispetto alla disciplina delle assenze si fa riferimento alle attuali misure indicate dalla PAT nel documento di applicazione dei criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali ricompresi nell'area "persone con disabilità", che prevede la corresponsione alla struttura di una tariffa di assenza pari:
 - all'80% della tariffa intera per le prime quattro settimane;
 - al 65% della tariffa intera per le eventuali ulteriori settimane di assenza.In caso di assenza dell'utente per giustificato motivo e non programmata (es. ricovero in struttura ospedaliera, malattia, grave impedimento, ecc) o in caso di rientro temporaneo in famiglia, il servizio sociale competente può chiedere alla struttura il mantenimento del posto a favore dell'utente, per tutto il tempo necessario al superamento della situazione di impedimento che ha determinato l'assenza o al tempo di permanenza in famiglia con corresponsione della tariffa di assenza.
Per le prime due settimane di assenza è dovuto il pagamento della tariffa di assenza e il mantenimento del posto, salvo diverso accordo tra il servizio sociale competente e la struttura.
Per periodi di assenza programmati e predefiniti (rientro in famiglia per tutti i fine settimana, soggiorni programmati, ecc.) previo accordo tra la struttura e il servizio sociale, può essere mantenuto il posto a favore

dell'utente senza la corresponsione di alcuna tariffa per l'intero periodo, fatta salva la possibilità per la struttura di occupare il posto con altro utente nel medesimo periodo di assenza.

Per quanto attiene ai servizi residenziali, nel caso in cui l'assenza inizi e termini nell'arco della medesima giornata è corrisposta la tariffa di presenza intera; in caso di assenze superiori alla giornata, il corrispettivo del giorno in cui decorre l'assenza e quello relativo al giorno di rientro dell'utente in struttura è determinato secondo quanto segue:

- nel caso in cui l'utente, si assenti prima di mezzogiorno o rientri nel corso del pomeriggio, è corrisposta la tariffa di assenza;
- nel caso in cui l'utente, si assenti dopo mezzogiorno o rientri nel corso della mattinata, è corrisposta la tariffa di presenza.

5. Per progetti individualizzati che richiedessero l'attivazione di percorsi particolari e personalizzati presso le strutture potrà essere concordata una tariffa individuale specifica, in accordo fra le parti.

6. Rispetto ad esperienze di soggiorno fuori contesto locale se l'utente ha attivo in suo favore solo un servizio semiresidenziale la relativa retta si applica per tutti i giorni del soggiorno. Se invece l'utente ha attivo in suo favore sia il servizio semiresidenziale che quello residenziale si applica la retta del semiresidenziale dal lunedì al venerdì e la retta del residenziale per i giorni di durata del soggiorno.

7. Sulla base delle esigenze dell'utente, con una condivisione tra l'assistente sociale della Comunità e l'operatore incaricato dell'ente, può essere temporaneamente definito un piano di frequenza minore rispetto al piano inizialmente autorizzato nella scheda di accesso. Tale riduzione non può essere considerata come assenza e la tariffa riconosciuta sarà corrisposta come indicato al comma 2 del presente articolo.

8. Per l'ambito domiciliare e di contesto, relativamente al servizio "Intervento educativo domiciliare per persone con disabilità", verrà riconosciuto l'importo orario di € 34,00 onnicomprensivo e al netto degli oneri fiscali per ogni ora effettivamente svolta e rendicontata. Come previsto dal CCNL Cooperative sociali e dall'integrativo provinciale (art. 9e), sarà assicurato il riconoscimento del tempo di spostamento fra un utente e l'altro.

Ai fini del calcolo del tempo necessario agli spostamenti viene fissata convenzionalmente la sede di servizio, con la sede della Comunità di Primiero.

9. Eventuali variazioni delle tariffe vengono disposte con specifico atto dell'Amministrazione e comunicate ai soggetti prestatori iscritti nell'Elenco. La convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.

10. La spesa, definita in applicazione delle tariffe personalizzate, viene liquidata mensilmente, a seguito di emissione di regolare documento fiscale che deve indicare per ogni singolo beneficiario le presenze e le assenze (eventualmente indicando giornata intera o mezza giornata). Possono essere previste modalità di rendicontazione diverse o ulteriori, da definire in accordo con il Settore sociale.

11. Prima di procedere ai pagamenti, il Settore sociale effettua le necessarie verifiche contabili e di conformità del servizio, nonché l'avvenuto versamento dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali con l'acquisizione del DURC. In caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n.36/2023.

12. Il soggetto prestatore deve emettere una fattura elettronica da trasmettere tramite Sdl (Sistema di interscambio) alla Comunità di Primiero. La fattura deve necessariamente riportare Codice Univoco Ufficio, Numero e data Ordine di Acquisto e il CIG che verranno comunicati prima dell'avvio del servizio. La Comunità non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

13. La Comunità provvede al pagamento entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

14. I termini sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Art. 6 - Strutture

1. Per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 1 lettera a) e b), il soggetto prestatore mette a disposizione una o più strutture, come indicate nell'apposito prospetto allegato alla domanda di iscrizione all'Elenco, assicurando in particolare la dotazione di spazi, arredi e attrezzature adeguati per garantire il comfort degli ambienti ed evitare il sovraffollamento.

2. Le strutture sono collocate in contesti accessibili e collegate a una rete di servizi e opportunità di inclusione per i beneficiari.

3. Il soggetto prestatore assicura l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione degli incendi, di sicurezza degli impianti.

4. Per lo svolgimento del servizio Interventi Educativi a domicilio di cui all'art. 1 lettera c), solitamente non sono necessarie sedi, ma si chiede che il gestore abbia una sede di riferimento per eventuali progettualità particolari non realizzabili a domicilio, come indicate nell'apposito prospetto allegato alla domanda di iscrizione

Art. 7 - Posti di sollievo

1. Il soggetto prestatore, nell'ambito del servizio di cui all'art. 1 lett. a), si impegna a garantire la possibilità per gli utenti di fruire di un servizio di posti di sollievo dedicati.

2. In tale ottica, al fine di disciplinare il servizio in modo funzionale e rispondente alle esigenze degli utenti la Comunità e i soggetti prestatori si impegnano a concordare la modalità di realizzazione coordinando le disponibilità dei posti delle varie strutture.

3. La Comunità raccoglie le esigenze degli utenti e verifica le disponibilità dei soggetti prestatori, per concordare in maniera congiunta un calendario semestrale o annuale.

Art. 8 - Progetto per la persona e PEI

1. La rete dei servizi collabora al fine di individuare le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi, con il coinvolgimento attivo di tutti gli attori che vi prendono parte secondo i principi dell'autodeterminazione, dell'empowerment e dell'engagement. In tale progetto confluiscono eventuali altri progetti in atto (PEI, PAI, Progetto vita indipendente, progetto di abitare sociale, ecc.).

2. L'équipe educativa del soggetto prestatore definisce, con il coinvolgimento della persona con disabilità e della famiglia, il piano educativo individualizzato (PEI) entro 2 mesi dall'avvio dell'intervento, ne condivide i contenuti con il Settore sociale e gli altri soggetti coinvolti che lo monitorano nel tempo. Il soggetto prestatore predisponde le relazioni periodiche di verifica, almeno annuali. Copia del PEI e delle relazioni di verifica sono da trasmettere al Settore sociale.

Art. 9 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il soggetto prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. che comportano, in particolare:

- a) l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b) l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG).

Art. 10 - Obblighi assicurativi e di sicurezza

1. Il soggetto prestatore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del soggetto prestatore stesso, di terzi e dell'Amministrazione comunale.

2. Il soggetto prestatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

3. A tale scopo si dà atto che il soggetto prestatore ha provveduto al deposito, presso la Comunità di Primiero - Settore sociale di copia della/e polizza/e assicurativa/e a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale operante nell'ambito del servizio.

4. È obbligo del soggetto prestatore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione degli interventi oggetto della presente convenzione tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..

5. Il soggetto prestatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento degli interventi oggetto della presente convenzione.

Art. 11 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il soggetto prestatore ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare al personale la riservatezza delle informazioni di cui venga a conoscenza durante la realizzazione del servizio, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito degli interventi.

2. La Comunità e il soggetto prestatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).

3. In relazione alla presente convenzione, la Comunità e il soggetto prestatore sono contitolari del trattamento dei dati personali. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27.04.2016, n. 2016/679 (allegato A2).

Art. 12 - Codice di comportamento e disposizioni anticorruzione

1. Il soggetto prestatore è tenuto nella realizzazione degli interventi al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità di Primiero (rinvenibile sul [sito](#) dell'Amministrazione), per quanto compatibili, impegnandosi pertanto ad osservarli e a farli osservare ai

propri dipendenti, collaboratori e partner.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il soggetto prestatore si impegna a segnalare tempestivamente alla Comunità ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.

Art. 13 - Cause di risoluzione della convenzione e cancellazione dall'Elenco

1. La risoluzione della convenzione comporta automaticamente la cancellazione dall'Elenco.

2. La convenzione è risolta, su iniziativa della Comunità, nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti previsti dall'Avviso;

b) grave inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione e dagli atti in essa richiamati;

c) decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento in materia di autorizzazione, accreditamento dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale, DPGP n. 3-78/Leg del 09/04/2018;

d) opposizione ai sensi dell'art. 14, comma 2;

e) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità di Primiero così come previsti all'art. 12.

3. La convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal soggetto prestatore iscritto all'Elenco con preavviso di almeno 60 giorni.

4. La risoluzione della convenzione e contestuale cancellazione dall'Elenco avviene a seguito della contestazione con comunicazione scritta al soggetto prestatore di una delle ipotesi previste dal precedente comma 2. Il soggetto prestatore avrà 10 giorni di tempo per fornire spiegazioni o presentare documenti; decorso inutilmente tale termine, con determinazione dirigenziale sarà disposta la cancellazione del soggetto prestatore dall'Elenco.

Art. 14 - Vicende soggettive del soggetto prestatore

1. La cessione dell'attività o l'affitto di azienda o di ramo d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative al soggetto prestatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Comunità fino a che il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti di cui all'art. 4 dell'Avviso e non dichiarati di assumersi gli impegni e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione.

2. Nei 60 giorni successivi la Comunità può opporsi al subentro del nuovo soggetto nell'iscrizione all'Elenco e procedere alla cancellazione dallo stesso, se non risultano sussistere le condizioni di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Comunità procede alla presa d'atto dello stesso.

4. Qualora il soggetto prestatore iscritto all'Elenco e in presenza di uno o più interventi attivi apra una procedura per licenziamenti collettivi, interrompa l'attività o venga cancellato dall'Elenco o perda i requisiti per mantenere l'iscrizione, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio gestione di

appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32 della l.p. 2/2016.

Art. 15 - Monitoraggio del servizio e vigilanza

1. La Comunità e il soggetto prestatore si impegnano a realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento degli interventi.
2. La Comunità si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e di procedere ad opportune rilevazioni e valutazioni anche in loco.
- 3 Il soggetto prestatore si impegna a collaborare al fine di facilitare le relative verifiche.

Art. 16 - Revisione della convenzione

1. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Comunità. Le eventuali modifiche devono essere preventivamente comunicate ai soggetti prestatori iscritti all'Elenco. La convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata.
2. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.
3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 17 - Foro competente

1. Il Foro di Trento è competente per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza della presente convenzione. Qualunque contestazione o vertenza insorga tra le parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della convenzione, la stessa viene devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 18 - Oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 1 Tariffa Parte 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.